



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 107/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ PRIMA RETE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMA RETE- LCN 184”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP, DEL 26 LUGLIO
2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 1/2018-PROC. 24/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, *lett. f)*, con il quale sono stati delegati al *CO.RE.COM.* compiti inerenti alla funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 130/17/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, a seguito di segnalazioni e nell’ambito dell’attività delegata da questa Autorità sul monitoraggio delle emittenti diffuse nel territorio locale, ha effettuato controlli sulla trasmissione di televendite di servizi di astrologia, cartomanzia e programmi a carattere erotico, richiedendo alla società Prima Rete S.r.l., con sede legale in via Antiche Fornaci, n. 44, Cremona (CR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Primarete-LCN 184*”, l’invio delle registrazioni della propria

programmazione nel periodo 1-8 ottobre 2017, per effettuare l'esame. Dall'analisi della programmazione fornita il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto CONT n. 1/2018 adottato il 15 gennaio 2018 e notificato il 17 gennaio 2018, ha contestato alla suddetta società la trasmissione di televendite di pronostici di estrazioni del lotto, a pagamento, in tutti i giorni della settimana sottoposta a controlli dal 1 al giorno 8 ottobre 2017, quali ad esempio: *"Top lotto alle otto"*, *"In compagnia di Sabrina Oberti"*, *"Renzo Impero"*, *"Fortunato Vitale"*, *"L'appuntamento del lotto"*, *"Top Lotto"*, andate in onda in orari non consentiti dalla vigente normativa (nei casi in esame dalle ore 7 alle ore 16), l'utilizzazione di numerazione a sovrapprezzo con codice "899" e enfasi ed esagerazione in relazione al contenuto e agli effetti dei servizi offerti. E' stato evidenziato, ad esempio, che il giorno 1 ottobre 2017, durante il programma *"In compagnia di Sabrina Oberti"*, la presentatrice riferendosi a sua nonna Katerina, esperta di lotto da oltre quaranta anni, ha trasmesso una sua telefonata in diretta nella quale quest'ultima ha affermato che *< la prima estrazione del mese sarà vincente con il 90 da ambo >*, senza la base di alcun criterio probabilistico; nel programma *"Top lotto alle otto"*, in onda il 4 ottobre 2017 a partire dalle ore 7, il presentatore ha mandato in onda la telefonata di Angelo, un esperto del lotto, il quale ha incitato il presentatore *<a fornire i 3 numeri che usciranno sulla ruota di Napoli >*, mentre sullo schermo televisivo è comparsa la scritta *<Tutti insieme possiamo condividere il suo dono >*, riferito a presunte doti di veggenza del suddetto esperto. Pertanto i succitati programmi di televendita di servizi relativi a pronostici del gioco del lotto risultano essere stati trasmessi tutti i giorni dal 1 al giorno 8 ottobre 2017, in orari non consentiti dalla vigente normativa; i telespettatori sono stati invitati a utilizzare numerazione a sovrapprezzo, con codice "899", per poter acquisire tali pronostici e sono stati indotti a credere, in maniera esagerata, che tali combinazioni potessero essere vincenti, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

Il CO.RE.COM. ha inoltre dichiarato che la medesima società è già incorsa nella medesima violazione per la quale risulta essere stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa con la delibera n. 130/17/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato scritti difensivi, né richiesto l'accesso agli atti del procedimento, né l'audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con nota prot. n. 14299 del 28 febbraio 2018, ha inoltrato la documentazione istruttoria all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni.

Dall'esame della documentazione istruttoria pervenuta, si ritiene di accogliere quanto proposto dal CO.RE.COM. Lombardia relativamente al procedimento avviato nei confronti della società Prima Rete S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Primarete- LCN 184*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale, pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, deve ritenersi di media entità in considerazione della numerosità dei programmi mandati in onda nella settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze delle infrazioni rilevate.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente, ma, nel caso in esame, non risulta aver adottato appropriati strumenti per controllare la propria programmazione. Inoltre, il fornitore ha posto in essere una condotta recidivante, essendo stato già sanzionato per la medesima violazione con delibera n. 130/17/CSP.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico in perdita per l'anno 2016, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), somma corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione moltiplicato per i sette giorni di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 1 al giorno 8 ottobre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Prima Rete S.r.l., cod. fisc. 02151660178, con sede legale in via Antiche Fornaci, n. 44, Cremona (CR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Primarete-LCN 184*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 107/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 107/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi